



Piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti liquidi

Sede legale: Strada Calvani, 8 - 70124 Bari

Sede operativa: località Spiggiano Canale - 73054 Presicce - Acquarica (Le)

Aggiornamento per riesame/rinnovo a seguito della

- Pubblicazione della decisione della commissione n.2018/1147 del 10/08/2018 "Conclusioni sulle Migliori Tecnologie Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti" ai sensi della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio"
- L.R.32/2018: disciplina in materia di emissioni odorigene



Riferimenti catastali: Fg. 19 p.lla 524

Autorizzazione Integrata Ambientale vigente:
DDR 117 del 18/05/2011

Consulenza tecnica

Ing. Daniela Trivisani

Via F.Rossi - 76012 Canosa di Puglia (BT)

e-mail: daniela.trivisani@inspec.eu



Legale rappresentante

Sig.Italo Forina

Strada Calvani, 8 - 70124 Bari

Tel: 0833.720040

indirizzo PEC: ecolio2srl@pec.it

ECOLIO 2 s.r.l.
L'Amministratore

ELABORATO

DATA

SCALA

ALLEGATO

RISCONTRO PARERI ARPA 12 2022

02_2023

AGGIORNAMENTO

DATA

DESCRIZIONE

1. PREMESSA

La presente in riscontro agli elementi di approfondimento richiesti da parte di Arpa Puglia Dap Lecce con nota prot. 0084077 del 13/12/2022, da Arpa Agenti fisici con nota prot. 0075140 del 03/11/2022 e Arpa Centro Regionale Aria con nota prot. 0078273 del 16/11/2022, tutti ricevuti mezzo pec in data 13/12/2022 a seguito della quinta conferenza dei servizi del 17/11/2022

Nella tabella che segue si riportano pertanto le richieste di chiarimento pervenute ed i relativi riscontri da parte della Società.

2. RISCONTRO PARERI

PARERE ARPA PUGLIA DAP LECCE PROT. 0084077 del 13/12/2022	RISCONTRO DITTA ECOLIO2 SRL
<p>Si fa, inoltre, riferimento ai contenuti del documento denominato <i>“Riscontro parere ARPA 08_2022 data 10_2022”</i>, che riscontra puntualmente le osservazioni dei pareri della scrivente Agenzia prot. n. 55746/2022 e 55304/2022. Per chiarezza espositiva, nell’espressione delle presenti valutazioni, si farà riferimento alla numerazione delle osservazioni del suddetto precedente parere 55746/2022.</p>	
<p>1. <i>“eliminazione dell’operazione R13 riferita alla messa in riserva dei rifiuti oleosi <u>in ingresso</u>”</i> – preso atto della rinuncia all’operazione di messa in riserva per recupero dei rifiuti oleosi, in assenza di operazioni di recupero autorizzate presso l’impianto, si rileva che il gestore intende avvalersi della possibilità di avviare a recupero (R13) il rifiuto oleoso 130506* prodotto a valle del trattamento termico (operazione di smaltimento D9), <i>“secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all’art. 179 del D. Lgs. n. 152/06”</i>; nel merito si chiede di specificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per quale motivo il rifiuto oleoso <u>derivante dal trattamento termico (D9) per lo smaltimento di emulsioni oleose</u> non sia classificato con il codice EER 190207* (<i>oli e concentrati prodotti da processi di separazione</i>) e invece gli sia stato attribuito il codice EER 130506* (<i>oli prodotti da separatori olio/acqua</i>); b) quali siano gli elementi delle analisi di caratterizzazione convenzionalmente considerati a base della scelta del destino di tale rifiuto pericoloso tra smaltimento e recupero; 	<p>In merito ai rifiuti oleosi prodotti a valle del trattamento termico, si specifica quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se il rifiuto oleoso prodotto deriva dalla lavorazione di rifiuti appartenenti alla famiglia 13 -Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12) ad esso si ritiene opportuno attribuire il codice cer 130506* e potrà essere avviato a recupero se la quantità di olio in esso contenuta è maggiore dell’1% altrimenti verrà avviato a smaltimento; - Per tutti gli altri rifiuti oleosi prodotti dal trattamento termico invece si propone il cer EER (pericoloso) 19. 08 10 * miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09, in quanto il sottocapitolo 1908 meglio individua la provenienza del rifiuto e cioè “rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti”. L’espressione “acque reflue” è evidentemente relativa non già alla qualificazione giuridica del rifiuto quanto alla sua provenienza e cioè impianti che trattano i liquidi provenienti da attività industriali svolte all’esterno del sito.”. Potrà essere avviato a recupero se la quantità di olio in esso contenuta è maggiore dell’1% altrimenti verrà avviato a smaltimento; <p>E’ stata corretta la tabella al paragrafo 10.1.2 del PMeC</p>

PARERE ARPA PUGLIA DAP LECCE PROT. 0084077 del 13/12/2022	RISCONTRO DITTA ECOLIO2 SRL
<p>2. <i>“richiesta da parte della ditta di autorizzazione dell’operazione D15 per lo stoccaggio di alcuni dei principali rifiuti derivanti dai trattamenti [...]”</i> Il Gestore ha elencato i rifiuti per cui chiede autorizzazione allo stoccaggio in deposito preliminare D15 con i quantitativi in mc per ciascun codice EER. In analogia a quanto richiesto al precedente punto, si chiede di specificare per quale motivo i rifiuti prodotti dal trattamento termico (trattamento D9 fisico-chimico) siano classificati con codici EER 1908xx (derivanti dal trattamento di acque reflue) e non con codici EER 1902xx (prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti)</p> <p>Rispetto alle altre tipologie di rifiuto per le quali si avvarrà del <i>deposito temporaneo</i> ai sensi dell’art. 185-bis del D. Lgs. n. 152/06, si ribadisce la necessità di indicare nel PMC quale sia il <u>criterio gestionale scelto tra i due alternativi possibili (temporale o volumetrico)</u>;</p>	<p>In merito ai rifiuti prodotti dal comparto termico, Il gestore ritiene opportuno attribuire un codice appartenente al sottocapitolo 1908 anziché 1902, in quanto tale sottocapitolo meglio individua la provenienza del rifiuto e cioè “rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti”. L’espressione “acque reflue” è evidentemente relativa non già alla qualificazione giuridica del rifiuto quanto alla sua provenienza e cioè impianti che trattano i liquidi provenienti da attività industriali svolte all’esterno del sito.”</p> <p>In merito alle altre tipologie di rifiuti rispetto alle quali, come già evidenziato nel precedente riscontro, non si conoscono a priori i quantitativi che verranno prodotti e per talune tipologie neanche i codici cer, ci si avvarrà del criterio deposito temporaneo. Ai sensi dell’art 185-bis comma 3 “Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell’autorità competente”. Conseguentemente vi è la possibilità di scelta, da parte del produttore, tra due alternative modalità gestionali. In particolare, ai sensi del comma 2, lett. b) da un lato è possibile scegliere di raccogliere ed avviare a recupero o smaltimento i rifiuti con cadenza almeno trimestrale, a prescindere dal quantitativo di rifiuti stoccato in deposito temporaneo; dall’altro è consentito scegliere un criterio di gestione quantitativo ovvero, scegliere di raccogliere ed avviare a recupero o smaltimento i rifiuti quando essi superino il limite di 30 mc, di cui non più di 10 di pericolosi. Fermo restando comunque la regola secondo cui la durata massima del deposito temporaneo, anche non superando i limiti predetti, non può protrarsi per più di un anno. A tal riguardo si precisa che l’alternatività tra il criterio temporale ed il criterio volumetrico non è da intendersi nell’ottica dell’opzione di scelta esclusiva. In altri termini, non è necessario individuare preventivamente a norma di legge una specifica modalità tra le due, con conseguente obbligo di utilizzo della stessa in modo esclusivo, ben potendo le due scelte essere tra loro cumulabili, con ciò potendo il gestore scegliere di gestire determinate situazioni in un modo e determinate situazioni nell’altro.</p>

PARERE ARPA PUGLIA DAP LECCE PROT. 0084077 del 13/12/2022	RISCONTRO DITTA ECOLIO2 SRL
	<p>Senza per altro obbligo alcuno di preventiva comunicazione/informazione della scelta all'autorità competente. Di conseguenza, le due modalità gestorie del deposito temporaneo sono alternative ma non in modo assoluto, con conseguente possibilità di utilizzo contemporaneo delle stesse. Pertanto la necessità a priori, richiesta da Arpa, di individuare nel PMeC il criterio gestionale scelto, non è coerente con quanto indicato dalla norma.</p>
ELDES.4 PROTOCOLLO ACCETTAZIONE RIFIUTI IN INGRESSO ED ELENCO CER	
<p>5. <i>"si ritiene che <u>nella fase di omologa</u> del rifiuto, soprattutto per i rifiuti da avviare a operazione D8 (trattamento biologico), sia <u>sempre necessaria la richiesta di un campione rappresentativo</u> del rifiuto da smaltire per la verifica della rispondenza alle informazioni/analisi del produttore, non solo "in caso di necessità" (pag. 6/36), senza specifica dei relativi criteri"- la richiesta di verifica su campione rappresentativo era riferita esclusivamente alla fase di omologa, fase per cui la scrivente Agenzia ritiene necessarie le opportune verifiche analitiche di compatibilità dei rifiuti destinati al trattamento biologico, non solo "in caso di necessità", come riportato nella descrizione delle procedure di omologa (attuale cap. 5 pag. 9/41).</i></p>	<p>Come già evidenziato nel precedente riscontro, l'attività svolta dalla Ecolio2 non è di indagine investigativa nei confronti del produttore ma di <u>verifica del conferito al fine della corretta gestione dello stesso presso l'impianto</u>.</p> <p>Non si condivide quanto affermato da Arpa poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diventerebbe superfluo il certificato di analisi emesso dal laboratorio terzo che è invece colui che, insieme al produttore, ha la responsabilità di comunicare la correttezza delle informazioni sul rifiuto da omologare, in base anche alle disposizioni delle Linee Guida SNPA Delibera 105/2021 approvate con Decreto MITE n. 47/2021; - L'analisi svolta su un campione consegnato dal produttore è utile solo se si hanno dubbi su taluni parametri a fini commerciali - Se la Ecolio2 dovesse verificare due volte ogni rifiuto da inviare in trattamento D8 ovvero, prima dell'omologa e dopo l'accettazione, andrebbe a duplicare le attività di analisi su uno stesso rifiuto con costi per il produttore esorbitanti (pagherebbe per uno stesso rifiuto tre analisi: laboratorio terzo e due analisi alla Ecolio2) oltre a notevoli costi di chemicals, energetici, costi di personale, ecc. <p>Certamente l'analisi fondamentale non è quella fatta sul campione del rifiuto consegnato in fase di omologa dal produttore ma sul campione del rifiuto conferito e che dovrà essere sottoposto a trattamento.</p> <p>A tal fine il periodo a pag. 9/41 del Protocollo di accettazione rifiuti e trattamenti verrà così modificato:</p> <p><i>"In caso di necessità, al cliente può essere chiesto un campione rappresentativo del rifiuto da smaltire presso l'impianto. In tal caso il</i></p>

PARERE ARPA PUGLIA DAP LECCE PROT. 0084077 del 13/12/2022	RISCONTRO DITTA ECOLIO2 SRL
<p>6. <i>“in merito ai parametri definiti dal gestore a pag. 7-8/36 per l’individuazione del trattamento necessario allo smaltimento (D8 o D9) si ritiene non tecnicamente approvabile la scelta basata su “range prefissati di parametri dettati dall’esperienza”, ma è necessario fare riferimento alle caratteristiche tecniche e al funzionamento degli impianti di smaltimento per definire l’accettabilità del rifiuto a trattamento specifico”</i> – il riscontro richiesto era riferito esattamente alla capacità di trattamento sulla base delle caratteristiche tecniche e della capacità di trattamento dell’impianto specifico di proprietà della società e non di altri simili, pertanto il rilievo resta non riscontrato; si prende atto dell’impossibilità di definire</p>	<p><i>laboratorio interno esegue accertamenti quali – quantitativi al fine di definirne una quotazione preliminare”</i>.</p> <p>Nel merito si evidenzia che il Gestore ha precisato che i parametri definiti sono quelli che derivano dalla gestione dei propri impianti e non sono dei semplici e generici parametri applicabili in impianti simili. Si ritiene pertanto che, quelli individuati dalla Scrivente, siano tecnicamente i più adatti per la gestione dei propri processi. Il rilievo pertanto si ritiene riscontrato.</p>
<p><i>Sulla base delle modifiche delle modalità gestionali descritte, si ritiene che i serbatoi destinati al deposito preliminare in D15 dei rifiuti NON pericolosi (da D110 a D120), dovrebbero essere destinati separatamente in parte ai RNP Biodegradabili e in parte ai NON biodegradabili, considerando la diversa destinazione di trattamento, al fine di evitare il rischio di contaminazioni nelle pipeline comuni.”</i> – il gestore ha riscontrato esplicitando una procedura gestionale di “lavaggio” da effettuare tra le diverse lavorazioni: si chiede che tale procedura sia adottata come prescrizione autorizzativa e che sia data evidenza in apposito registro di esercizio dell’esecuzione della stessa; la procedura con riferimento al registro dovranno essere inserite nel PMC in apposito paragrafo del Cap. 12 Controlli di gestione.</p>	<p>La procedura per il lavaggio dei serbatoi di stoccaggio da dedicare ai rifiuti non pericolosi non biodegradabili verrà inserita al paragrafo 12.3 del capitolo 12 Controlli di gestione del PMeC.</p> <p>La procedura inserita sarà la seguente: <i>“Relativamente ai serbatoi di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, poiché l’attività di smaltimento dei rifiuti non biodegradabili avviene per campagne dedicate, in caso di utilizzo della sezione termica, i serbatoi da D118 a D120 verranno dedicati in maniera esclusiva all’accettazione dei rifiuti non pericolosi non biodegradabili utilizzando il punto di scarico Pi3 dal quale saranno realizzate linee dedicate per immissione ed emissione dei rifiuti. Al termine della lavorazione i serbatoi verranno bonificati mediante lavaggio (quantitativo di acqua stimato circa 3000 litri da inviare in sezione termica). In tal modo si eviteranno contaminazioni. Tale attività verrà annotata su un apposito registro interno nel quale verranno annotati i seguenti dati: serbatoio bonificato, data della bonifica, quantità di acqua utilizzata. “</i></p>
<p>9. <i>“Relativamente all’operazione di miscelazione (par. 1.7 pag. 33/36), si evidenzia l’assenza di una procedura descrittiva delle modalità operative di verifica della compatibilità dei rifiuti da miscelare. Si segnala all’A.C. che nell’attuale AIA la miscelazione è considerata parte integrante dell’operazione D9, e si evidenzia la necessità di valutare se dal punto di vista autorizzativo non sia più corretto autorizzare le attività di miscelazione con l’operazione D13, ritenendo che tale operazione sia preliminare al trattamento appropriato e non parte integrante dello stesso. Affinché la BAT 2 f. possa considerarsi applicata è necessaria la descrizione dettagliata delle prove e misure che garantiranno la compatibilità dei rifiuti.”</i> – è stato inserito nel cap. 5 il par. 5.1 Miscelazioni autorizzate e prove di miscelazione, che descrive le modalità di verifica della compatibilità tra i rifiuti e riporta i modelli di registro su cui saranno annotate le prove; si evidenzia che per un probabile refuso nel primo capoverso del paragrafo si indica la miscelazione tra <i>“rifiuti pericolosi con differenti caratteristiche di pericolosità”</i>: si chiede di rettificare.</p>	<p>Non si comprende quale sia il refuso.</p> <p>Si riporta il primo capoverso del paragrafo 5.1 citato: <i>“Richiamate le disposizioni di cui all’art. 187 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., le operazioni di miscelazione possibili presso l’impianto Ecolio2 srl, sono quelle tra rifiuti pericolosi aventi le medesime caratteristiche di pericolosità e tra rifiuti non pericolosi, a seguito della rinuncia da parte della Società Ecolio2 srl alla miscelazione in deroga tra rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero tra rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Non saranno possibili miscelazioni tra rifiuti</i></p>

PARERE ARPA PUGLIA DAP LECCE PROT. 0084077 del 13/12/2022	RISCONTRO DITTA ECOLIO2 SRL
<p>10. "Il diagramma di flusso in appendice 1 (pag. 36/36) non è chiaro in alcuni punti. Si chiede di separarlo in quattro differenti diagrammi: 1. Rifiuti pericolosi 2. Rifiuti non pericolosi non biodegradabili 3. Rifiuti non pericolosi biodegradabili 4. Rifiuti di origine urbana." – il gestore non ha dato riscontro separando i diagrammi come richiesto per avere maggiore chiarezza; sono state inserite nel diagramma le tipologie di rifiuto in ingresso nelle diverse sezioni, rimandando poi ai diagrammi dei trattamenti specifici presenti nei rispettivi elaborati (ELDES_5 Biologico e ELDES_6 Termico): si evidenzia la necessità di indicazione esplicita quando il rimando è a un diagramma presente in altro elaborato (rif. Diagrammi 3.1, 3.2 e 4).</p>	<p><i>pericolosi con differenti caratteristiche di pericolosità e tra rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi."</i></p> <p>Diversamente da quanto evidenziato, il Gestore ha dato fornito il seguente riscontro alla richiesta avanzata da Arpa:</p> <p><i>"Il diagramma di flusso in appendice 1 è un diagramma generale dell'attività di smaltimento svolta che a sua volta viene separato in sottodiagrammi relativi alle diverse attività D8, D9 e gestione fanghi. I diagrammi sono stati revisionati specificando per ogni trattamento le tipologie di rifiuti gestite: rifiuti pericolosi, rifiuti non pericolosi biodegradabili e non biodegradabili.</i></p> <p><i>A seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 116/2022 in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che ha modificato gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 152/2006 eliminando la categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, tutti i rifiuti gestiti presso la Ecolio2 sono rifiuti speciali e tali sono anche le fosse settiche ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. b-sexies. Pertanto non è stato prodotto alcun diagramma relativo ai rifiuti di origine urbana."</i></p> <p>Conseguentemente il diagramma generale fa a sua volta riferimento a sottodiagrammi in cui vengono specificate le tipologie di rifiuto trattate così come richiesto da Arpa. Quello per rifiuti di origine urbana non può essere prodotto per la motivazione innanzi specificata.</p>
ELDES.11 RELAZIONE C-BAT	
<p><i>"BAT 1: al momento dell'emissione dell'elaborato la società dichiarava il possesso di certificazione ISO 14001; l'ultima copia agli atti della scrivente Agenzia, ricevuta con PEC del 27/07/2021 (prot. ARPA 53457 del 28/07/2021) a seguito di richiesta in ambito di verifica report annuale autocontrolli 2020, evidenzia che il certificato è scaduto in data 05/03/2021. Ai fini della verifica di applicazione della presente BAT si chiede pertanto la trasmissione del certificato rinnovato. [...]"</i> Il Gestore non ha dato riscontro in merito alla validità della certificazione in possesso, pur continuando a dichiarare di esserne in possesso.</p>	<p>La società ha un sistema di gestione ambientale secondo la ISO 14001:2015 ma poiché, allo stato attuale, non è possibile eseguire gli Audit per il mantenimento, come da regolamento Accredia il certificato è attualmente sospeso. Tale aspetto è stato esplicitato nella BAT1.</p>
<p>per la BAT 2a si ribadisce quanto già sopra esposto ai punti 5 e 6. Si rileva inoltre che nel cap. 5 dello stesso elaborato ELDES_4, è stata inserita un'informazione precedentemente assente, relativa all'esistenza di una procedura di sorveglianza radiometrica: si chiede di produrre elaborato descrittivo di tale procedura per le valutazioni di competenza della UO Agenti Fisici sulla conformità della stessa alle norme vigenti in materia.</p>	<p>Nel merito si allega procedura inerente il monitoraggio radiometrico dell'impianto prodotta da Esperto qualificato per la radioprotezione.</p>

PARERE ARPA PUGLIA DAP LECCE PROT. 0084077 del 13/12/2022	RISCONTRO DITTA ECOLIO2 SRL			
per la BAT 2d – non è presente nel cap. 6 del documento ELDES_4 a cui si rimanda uno specifico riferimento alla BAT, pertanto non è possibile valutarne la conformità.	Nel merito vi è un refuso che è stato corretto. La società non ha un sistema di gestione della qualità dei prodotti in ingresso ed uscita			
per la BAT 2f si chiede di rettificare il refuso evidenziato al precedente punto 9	Si rimanda a quanto esplicitato precedentemente			
“BAT 3: vd. BAT 1 – quanto descritto nell’elaborato ELDES 12 PMeC al Cap. 2.3 Inventario dei flussi acque reflue, a cui si rimanda, risulta esaustivo ai fini del monitoraggio dello scarico del refluo industriale, ma non risponde a quanto richiesto dalla BAT ai punti i) ii) e iii), pertanto si chiede di integrare il presente documento con le informazioni richieste e con il dovuto approfondimento.” – il riscontro relativamente al punto ii) non appare pertinente, essendo richieste informazioni in merito alle acque reflue prodotte dall’impianto, mentre il gestore ha inserito un rimando al par. 10.1.1 del PMC relativo ai rifiuti in ingresso.	E’ stato richiamato il paragrafo 10.1.1 del PMeC poiché la BAT3 al punto ii) lettera c) in merito ai dati sulla bioeliminabilità fa riferimento alla bat 52 “Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel monitorare i rifiuti in ingresso nell’ambito delle procedure di preaccettazione e accettazione “ . Pertanto il richiamo appare pertinente			
“BAT 4: il gestore dichiara la conformità ai vari punti della BAT senza fornire dati e informazioni di dettaglio. In particolare per la verifica di conformità alla BAT 4b, è necessario che per tutte le aree di deposito rifiuti in ingresso e prodotti, siano esse vasche/serbatoi/cassoni/fusti o altro, sia indicata la capacità massima di ognuno dei suddetti depositi/stoccaggi, le modalità di monitoraggio di tale limite massimo ed il tempo massimo di permanenza (sia in caso di stoccaggio D15-R13, sia in caso di deposito temporaneo, specificando il criterio adottato per l’avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti). Seppur tali informazioni possano essere state inserite in altri elaborati tecnici, si chiede di inserire nel presente documento di verifica dell’adeguamento alle BAT, l’esatto riferimento in cui l’informazione richiesta è contenuta (es. Elab. ELDESxx par. xx - pag. xx) per ogni punto della BAT e relativo rimando ad altri elaborati.” – il gestore rimanda ai par. 12.3 e 12.5 del PMC, nei quali però non si riscontrano le informazioni richieste. E’ necessario inserire nel par. 10.1.1 del PMC una tabella indicante tutti gli stoccaggi dei rifiuti in ingresso, con le relative sigle identificative, volumetrie/capacità massima, tempi massimi di permanenza, etc con riferimento esplicito all’elaborato ELGRAF11 (Aree deposito).	Premesso che l’elaborato ELGRAF11 è la planimetria con aree deposito rifiuti prodotti e che Arpa richiede un esplicito riferimento a detto elaborato per i rifiuti in ingresso, è stata corretta l’intestazione dell’elaborato ELGRAF11 in “Planimetria con aree deposito rifiuti in ingresso e prodotti”. E’ stata pertanto inserita la seguente tabella sia al paragrafo 10.1.1. del PMeC che nell’elaborato grafico ELGRAF11:			
	Sigla serbatoio stoccaggio RLS ingresso	Volume serbatoio (m³)	Tipologia rifiuto	Tempo di permanenza del rifiuto
	D110	30	RLS – NP	Tempo necessario per le analisi interne e/o verifica da parte di laboratorio esterno
	D111	30	RLS – NP	
	D112	30	RLS – NP	
	D113	30	RLS – NP	
	D114	30	RLS – NP	
	D115	30	RLS – NP	
	D116	30	RLS – NP	
	D117	30	RLS – NP	
	D118	30	RLS – NP	
	D119	30	RLS – NP	
	D120	30	RLS – NP	
	D121	30	RLS – P	

PARERE ARPA PUGLIA DAP LECCE PROT. 0084077 del 13/12/2022	RISCONTRO DITTA ECOLIO2 SRL
<p><i>“BAT 5: come per le precedenti BAT, per ciascun punto si chiede di inserire lo specifico rimando ad altri elaborati (es. Elab. ELDESxx par. xx - pag. xx) o di integrare con i dettagli descrittivi che dimostrino l’adeguamento a quanto richiesto.”</i> - la BAT è inerente le procedure di movimentazione e trasferimento dei rifiuti in sicurezza all’interno dell’impianto e gli accorgimenti in caso di miscele. Il rimando ai cap. 5-6-7 del PMC non appare pertinente, né si ritiene <i>“non pertinente”</i> la parte della BAT relativa alla miscelatura di rifiuti.</p>	<p>Il riscontro documentale relativo alla BAT5 è stato corretto richiamando i paragrafi 6.2,6.3 e 6.4 del Protocollo di accettazione e il Capitolo 12 del PMeC</p>
<p><i>“BAT 7: la BAT 7 è riferita al monitoraggio delle emissioni “in acqua”. Il gestore ne dichiara genericamente la conformità, con il consueto rimando al PMeC, pur non avendo scarichi diretti “in acqua”. Si chiede, pertanto, di chiarire per quali motivi la BAT sia stata intesa come applicata/applicabile, specificando nel dettaglio <u>le modalità di applicazione in relazione ai contenuti della tabella annessa alla stessa BAT 7</u> - “sostanza/parametro” - “processo di trattamento dei rifiuti” - “frequenza minima di monitoraggio”). <u>Si ritiene che, in via cautelativa, il gestore debba effettuare le opportune valutazioni rispetto all’applicazione delle modalità/frequenze di monitoraggio previste dalla presente BAT anche allo scarico su suolo del refluo industriale in uscita dall’impianto (par. 2.3.1 del PMeC).</u>”</i> - nel merito delle motivazioni inserite parametro per parametro in riscontro alle frequenze previste dalla BAT, si evidenzia che le sostanze per cui vige il divieto di scarico sul suolo (ai sensi del punto 2.1 dell’all. 5 parte III del D. Lgs. n. 152/06), che il Gestore ha individuato puntualmente nel riscontro per la BAT in questione, <u>hanno rilevanza maggiore rispetto ad altre dal punto di vista ambientale e degli effetti sulla salute umana</u>, motivo per cui la BAT ne prevede il monitoraggio <i>“una volta al giorno”</i>, pertanto non appare approvabile che se ne ampli la frequenza a <i>“una volta al mese”</i> ritenendole <i>non rilevanti</i>, essendo peraltro sostanze molto spesso presenti nelle tipologie di rifiuti trattate nell’impianto. Nel merito si rimanda alle valutazioni sul Cap. 6 del PMC, ferme restando le considerazioni già espresse nel precedente parere.</p>	<p>Al contrario di quanto indicato nel parere, i rifiuti in ingresso, relativamente alle sostanze per le quali vige il divieto di scarico hanno per lo più detti parametri tendenti a zero e pertanto gestibili all’interno dell’impianto senza problemi. Infatti la stessa BAT specifica che, la frequenza indicata è da considerarsi solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell’inventario delle acque reflue citato nella BAT 3 e nel caso di scarico indiretto in un corpo idrico ricevente, la frequenza del monitoraggio può essere ridotta se l’impianto di trattamento delle acque reflue a valle elimina l’inquinante. Considerato che rispetto agli altri parametri dette sostanze sono irrilevanti poiché sono tendenti a zero e sono eliminate dallo stesso impianto, le frequenze proposte si ritengono più che coerenti.</p>
<p><i>“BAT 11: si chiede di inserire nel presente documento i rimandi alle parti specifiche del PMeC.”</i> - è stato inserito il riferimento al cap. 5, che risponde a quanto richiesto dalla BAT. Si rappresenta la necessità di misurare in ottemperanza alla BAT anche <i>“la produzione annua di residui e di acque reflue”</i>, inserendo nel PMC e nel report annuale sia i quantitativi annui dei principali rifiuti prodotti dal trattamento, sia i quantitativi di acque reflue scaricate.</p>	<p>La BAT11 è stata integrata richiamando anche il capitolo 11 del PMeC dove è si fa riferimento alle quantità dei rifiuti prodotti annualmente e alle quantità di acque reflue scaricate determinati per il calcolo degli indicatori di consumi da inserire nella relazione annuale.</p>
<p><i>“BAT 19: si chiede di completare/integrare quanto esposto facendo riferimento a quanto richiesto dalla BAT punto per punto della tabella (a. b. c. d. etc), indicando le sezioni impiantistiche specifiche in cui si applicano le tecniche proposte, con i rimandi alle relative planimetrie o relazioni tecniche. Rispetto all’affermazione che le acque meteoriche “sono trattate in conformità al R.R. n. 26/2013”, si evidenzia che, considerata la tipologia di impianto e le attuali modalità gestionali, ciò non risulta rispondente alle modalità di trattamento previste dal suddetto regolamento. <u>Si chiede di produrre un apposito elaborato descrittivo/planimetrico, con i dettagli della rete di raccolta delle acque meteoriche, demandando all’A.C. Provincia di Lecce, in quanto anche Autorità deputata all’autorizzazione ai sensi del R.R. n. 26/2013, le valutazioni in merito alla conformità alle disposizioni normative ed alle eventuali prescrizioni da inserire in AIA.</u>”</i> - sono state inserite le informazioni puntuali richieste. Non è stato presentato l’elaborato richiesto relativo alla rete di raccolta delle acque meteoriche.</p>	<p>Relativamente alle acque meteoriche e la rete di raccolta si rimanda la paragrafo 6.2 del PMeC e alla planimetria ELGRAF8 Rete raccolta e trattamento acque meteoriche Rev 00 del 07/2019 come indicata nell’elenco elaborati depositati.</p>

PARERE ARPA PUGLIA DAP LECCE PROT. 0084077 del 13/12/2022	RISCONTRO DITTA ECOLIO2 SRL
<p><i>"BAT 21: si chiede di integrare il documento specificando le modalità con cui si intende applicare le tecniche per ciascuna lettera della tabella, in particolare rispetto alla lettera c) "Registrazione e sistema di valutazione degli inconvenienti/incidenti", andrebbero indicati i registri/documenti di cui si intende dotarsi." – non sono state integrate le informazioni richieste e sono state eliminate anche le indicazioni generiche precedentemente presenti riguardo al punto c. "Registrazione e sistema di valutazione degli inconvenienti/incidenti".</i></p>	<p>Nella Bat 21 relativamente al punto c. Registrazione e sistema di valutazione degli inconvenienti/incidenti è stato precisato che: <i>Come indicato al paragrafo 12.6 del PMeC a cui si rimanda, tutti i dipendenti della Ecolio2 srl, hanno il dovere di segnalare possibili situazioni a rischio di impatto ambientale attraverso la compilazione di un "Modulo di Segnalazione Ambientale (Allegato 1)"; tale modulo può essere utilizzato anche per la segnalazione di possibili interventi migliorativi e /o preventivi.</i></p>
<p><i>"BAT 23: si chiede elaborare il Piano di efficienza energetica così come descritto nella BAT alla lettera a. e di fornire evidenza del modello di "Registro del bilancio energetico" che si intende mantenere per valutarne l'adeguatezza ai punti indicati nella descrizione della BAT." – è stata eliminata la dichiarazione della presenza di un registro del bilancio energetico giustificandola con l'uso di energia elettrica come unica fonte presso l'impianto. Si evidenzia che la sezione termica viene riscaldata "mediante l'impiego di una caldaia alimentata a BTZ" e presso la linea fanghi c'è una caldaia alimentata a gasolio.</i></p>	<p>Al capitolo 11 del PMeC tra gli indicatori di prestazione è stato inserito il rapporto tra energia termica/Rfangosididratati. Relativamente invece al registro del bilancio energetico, si evidenzia che l'unica fonte energetica prelevata è quella elettrica. Mentre i combustibili (Btz e metano) vengono utilizzati per produrre energia termica completamente utilizzata negli impianti e non viene prodotta altra energia immessa. La potenza termica prodotta viene rendicontata annualmente e utilizzata per la determinazione degli indici di prestazione.</p>
<p><i>"BAT 24: qualora si ritenga realmente applicabile la BAT, è necessario indicare a quali contenitori o imballaggi ci si riferisce, <u>indicandoli anche nel Piano di gestione dei residui di cui alla BAT 1.</u>" – preso atto del riscontro la BAT è da intendersi NON APPLICABILE e non "conforme" come indicato.</i></p>	<p>La Bat 24 è stata indicata come non applicabile</p>
<p><i>"In merito alle tab. 6.3-6.4-6.5, riportate integralmente senza alcuna specifica, si ribadisce quanto già chiesto per la BAT 20, ovvero <u>la necessità di dettagliare quali tecniche sono utilizzate o si intende utilizzare per adeguarsi alle BAT, indicando i rimandi alle sezioni impiantistiche con riferimenti a planimetrie e sigle identificative dei punti.</u>" – non è stato dato riscontro.</i></p>	<p>In merito alle tabelle 6.3,6.4,6.5 è stato fornito adeguato riscontro e si rimanda alla relazione di verifica C-BAT rev 04.</p>
ELDES.12 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	
<p><i>Par. 5.2 CHEMICALS - è necessario compilare la Tabella 3 inserita con le informazioni richieste per ciascun chemical utilizzato e riferirla ad elaborato planimetrico (es. ELGRAF 10)</i></p>	<p>La tabella 3 da compilarsi in sede di relazione annuale, verrà riferita anche all'elaborato planimetrico ELGRAF 10. La colonna fase di utilizzo è stata modificata in "Fase di utilizzo secondo ELGRAF10"</p>
<p><i>Par. 6.1 SCARICO ACQUE REFLUE - 1. è necessario indicare nel paragrafo gli id (D701 e D702) delle vasche di accumulo del refluo e le modalità di campionamento utilizzate;</i></p>	<p>Il paragrafo 6.1 è stato aggiornato in merito all'identificazione delle vasche di accumulo e al loro utilizzo da parte del laboratorio interno.</p>

PARERE ARPA PUGLIA DAP LECCE PROT. 0084077 del 13/12/2022	RISCONTRO DITTA ECOLIO2 SRL
2. si ritiene che la frequenza mensile di campionamento e analisi, considerata la tipologia di impianto e quanto previsto dalle BAT, sia eccessivamente limitata: si prescrive che il refluo da scaricare sia analizzato per la verifica del rispetto di tutti i parametri della Tab. 4 (compresi quelli per cui vige il divieto di scarico) con frequenza almeno quindicinale.	Nel PMeC è stata inserita la verifica quindicinale del refluo da parte del laboratorio esterno
3. nella tabella 6 è indicato un unico punto di scarico S1: l'impianto è dotato di due trincee che andranno identificate con S1 e S2 e nel PMC dovrà essere dettagliatamente esposta la modalità di utilizzo di entrambe le trincee, indicando quali sono i casi in cui si ricorre all'utilizzo di S2;	Il punto di scarico e campionamento è unico ed è indicato come S1. Non esiste alcun punto S2. Dal pozzetto di scarico S1 le acque reflue vengono inviate contemporaneamente nella trincea 1 e nella trincea2. Non vi è alcun criterio preferenziale di scelta.
4. dovrà essere tenuto in impianto un apposito registro su cui annotare ad ogni scarico il quantitativo di refluo scaricato in m ³ e la trincea utilizzata;	Nel registro di impianto verrà annotata la quantità di acqua scaricata. Come suddetto dal pozzetto di scarico S1 le acque reflue vengono inviate contemporaneamente nella trincea 1 e nella trincea2. Non vi è alcun criterio preferenziale di scelta.
5. l'elaborato planimetrico per cui era richiesto <u>"che le planimetrie riportino i flussi dei reflui e i punti di controllo di ciascuna fase, indicando i punti di controllo/pozzetti di campionamento parziali e quelli fiscali"</u> deve essere un elaborato esplicitamente indicato nel PMC e allegato ad esso come parte integrante; tale elaborato potrà essere l'ELGRAF10 opportunamente integrato con i contatori/totalizzatori e i punti di controllo parziali e fiscali relativi ai trattamenti sul refluo industriale prima dello scarico.	Nell'elaborato grafico ELGRAF10 sono stati indicati i punti di controllo parziali del processo biologico mediante strumentazione a bordo impianto, i punti di controllo parziali del processo biologico da parte del laboratorio interno, i punti di controllo delle acque reflue da parte del laboratorio interno ed il punto di controllo fiscale delle acque reflue da parte del laboratorio esterno e/o enti di controllo.
6. Per quanto riguarda la tab. con i VL, <u>si approva quanto proposto</u> , segnalando soltanto che il VL indicato per il parametro Zinco è errato rispetto alla tab. 4 del D. Lgs. n. 152/06 e addirittura inferiore a quello delle BAT. Si evidenzia, inoltre, che nell'elenco delle sostanze che hanno potere cancerogeno etc, e <u>per le quali pertanto vige il divieto di scarico su suolo</u> di cui al par. 2.1 della Parte III, sono riportati alcuni parametri a cui è associato un VL (es. cromoVI e arsenico)... <u>si chiede pertanto di rettificare la Tabella indicando tutte le sostanze per cui si prevede il divieto di scarico.</u>	Per lo zinco è stato indicato il limite 0.5 con riferimento alla tab 4 e considerando la BAT il limite da considerare è 0.1. Invece, per Arsenico e Cromo VI non esiste il divieto di scarico sul suolo e sottosuolo di cui alla tabella 2.1
7. Riguardo alla <u>non applicabilità del VL BAT a Cromo totale e arsenico</u> , considerata l'enorme variabilità della composizione dei rifiuti liquidi ammessi a trattamento nell'impianto, si ritiene che non possano essere esclusi dalle sostanze rilevanti/pertinenti, proprio alla luce della definizione riportata, venendo meno una delle due ipotesi di esclusione.	I rifiuti in ingresso sono tutti accompagnati da certificato di analisi e dette sostanze non sono presenti in modo continuativo in emissione e non si hanno produttori che utilizzano dette sostanze per produrre i rifiuti in ingresso all'impianto.
8. Si chiede di eliminare l'ultimo punto delle "ulteriori azioni previste" (pag. 2/59) ritenendo vietato a prescindere che sui terreni interessati dallo scarico di refluo industriale possano essere praticate delle "colture".	L'ultimo periodo del paragrafo 6.1 è stato eliminato.
Par. 6.2 Acque di prima e seconda pioggia – si segnala all'A.C. per la verifica di conformità di quanto praticato presso all'impianto rispetto al R.R. n. 26/2013. <u>Si evidenzia l'assenza di un elaborato planimetrico</u> in cui sia descritta la rete di raccolta delle acque meteoriche <u>e di un elaborato descrittivo</u> che riporti i calcoli effettuati per il dimensionamento di tale rete e il flusso seguito dalle acque raccolte e convogliate ai trattamenti.	Si rimanda a quanto indicato precedentemente

PARERE ARPA PUGLIA DAP LECCE PROT. 0084077 del 13/12/2022							RISCONTRO DITTA ECOLIO2 SRL																																										
<p>Par. 7.1 Acque sotterranee – monitoraggio falda – il paragrafo è stato strutturato come richiesto. In merito alla perforazione del piezometro P4, si chiede che si richiami esplicitamente nel testo la Relazione Idrogeologica ELDES10 presentata a corredo del progetto. Si approvano frequenza e parametri di monitoraggio.</p>							<p>Il paragrafo 7.1 è stato integrato nel seguente modo: “Tale scopo potrà essere raggiunto attraverso la perforazione di un nuovo pozzo di monitoraggio P4 la cui posizione è stata ritenuta idonea da Arpa come da parere prot. 0055746-157 del 05/08/2022. Pertanto l’esatta ubicazione del pozzo P4 e le caratteristiche saranno note soltanto a seguito della sua approvazione definitiva e perforazione. Si rimanda alla Relazione ELDES 10 RELAZIONE IDROGEOLOGICA Rev 01”</p>																																										
<p>Par. 7.2 Monitoraggio Suoli – si ribadisce la richiesta di inserire nel PMC i contenuti dell’elaborato ELDES17, rendendoli coerenti e parti integrante del piano di monitoraggio ordinario periodico. Relativamente ai punti proposti a seguito della revisione, si ritengono approvabili, ma si chiede che si preveda almeno un ulteriore punto sul lato nord della trincea principale adiacente alla cava.</p> <p>I punti con i relativi ID andranno riportati nella seguente tabella da inserire nel paragrafo</p> <table><tr><th>Sigla punto di campionamento</th><th>Coordinate</th><th>Parametri</th><th>VL di riferimento</th><th>Modalità di campionamento e profondità di prelievo (top soil/1 m, etc)</th><th>Frequenza</th><th>Modalità di registrazione</th></tr><tr><td></td><td></td><td>Tab. 1 all. 5 parte IV del D. Lgs. n. 152/06</td><td>Tab. 1 all. 5 parte IV del D. Lgs. n. 152/06 <u>colonna B</u></td><td></td><td>biennale</td><td></td></tr></table> <p>Non si approva la proposta di set analitico riferita al DPR n. 120/2017, ritenendola non pertinente alla tipologia di monitoraggio effettuata, e si prescrive che venga effettuata l’analisi di tutti i parametri di cui alla tab. 1 all. 5 parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e smi, considerando come VL quelli di cui alla col. B (siti ad uso commerciale e industriale).</p>							Sigla punto di campionamento	Coordinate	Parametri	VL di riferimento	Modalità di campionamento e profondità di prelievo (top soil/1 m, etc)	Frequenza	Modalità di registrazione			Tab. 1 all. 5 parte IV del D. Lgs. n. 152/06	Tab. 1 all. 5 parte IV del D. Lgs. n. 152/06 <u>colonna B</u>		biennale		<p>Il paragrafo 7.2 è stato modificato come richiesto</p>																												
Sigla punto di campionamento	Coordinate	Parametri	VL di riferimento	Modalità di campionamento e profondità di prelievo (top soil/1 m, etc)	Frequenza	Modalità di registrazione																																											
		Tab. 1 all. 5 parte IV del D. Lgs. n. 152/06	Tab. 1 all. 5 parte IV del D. Lgs. n. 152/06 <u>colonna B</u>		biennale																																												
<p>Par. 10.1.1 Gestione rifiuti in ingresso – in aggiunta ai contenuti integrati nella presente revisione nella tab. 17, si ribadisce la necessità di schematizzare anche i seguenti contenuti minimi:</p> <p>Tabella xx - Caratteristiche delle aree di Stoccaggio D15 (da aggiornare ad ogni variazione delle aree di stoccaggio)</p> <table><tr><th>Identificativo area di stoccaggio</th><th>Sigla aree stoccaggio/ubicazione</th><th>Codici EER stoccabili</th><th>Stato fisico</th><th>Modalità di stoccaggio</th><th>Caratteristiche area</th><th>Modalità registrazione</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Deve essere richiamata nel PMC la planimetria ELGRAF_11 con l’ubicazione degli stoccaggi elencati in tabella.</p>							Identificativo area di stoccaggio	Sigla aree stoccaggio/ubicazione	Codici EER stoccabili	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Caratteristiche area	Modalità registrazione								<p>Al paragrafo 10.1.1 è stata aggiunta la seguente tabella:</p> <table><tr><th>Id area stoccaggio</th><th>Sigla area stoccaggio</th><th>Codici EER stoccabili</th><th>Stato fisico</th><th>Modalità stoccaggio</th><th>Caratteristiche area</th><th>Modalità registrazione</th></tr><tr><td rowspan="8">Area D15 rifiuti in ingresso</td><td>D110</td><td rowspan="8">RLS non pericolosi autorizzati in AIA</td><td rowspan="8">Liquidi/fangosi pompabili</td><td rowspan="8">Serbatoio</td><td rowspan="8">Pavimentata con bacino di contenimento</td><td rowspan="8">Cartacea/Informatica</td></tr><tr><td>D111</td></tr><tr><td>D112</td></tr><tr><td>D113</td></tr><tr><td>D114</td></tr><tr><td>D115</td></tr><tr><td>D116</td></tr><tr><td>D117</td></tr><tr><td>D118</td></tr></table>							Id area stoccaggio	Sigla area stoccaggio	Codici EER stoccabili	Stato fisico	Modalità stoccaggio	Caratteristiche area	Modalità registrazione	Area D15 rifiuti in ingresso	D110	RLS non pericolosi autorizzati in AIA	Liquidi/fangosi pompabili	Serbatoio	Pavimentata con bacino di contenimento	Cartacea/Informatica	D111	D112	D113	D114	D115	D116	D117	D118
Identificativo area di stoccaggio	Sigla aree stoccaggio/ubicazione	Codici EER stoccabili	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Caratteristiche area	Modalità registrazione																																											
Id area stoccaggio	Sigla area stoccaggio	Codici EER stoccabili	Stato fisico	Modalità stoccaggio	Caratteristiche area	Modalità registrazione																																											
Area D15 rifiuti in ingresso	D110	RLS non pericolosi autorizzati in AIA	Liquidi/fangosi pompabili	Serbatoio	Pavimentata con bacino di contenimento	Cartacea/Informatica																																											
	D111																																																
	D112																																																
	D113																																																
	D114																																																
	D115																																																
	D116																																																
	D117																																																
D118																																																	

PARERE ARPA PUGLIA DAP LECCE PROT. 0084077 del 13/12/2022		RISCONTRO DITTA ECOLIO2 SRL																		
			D119																	
			D120																	
			D121	RLS pericolosi autorizzati in AIA																
<p>Par. 10.1.1 Gestione rifiuti in uscita – è stata inserita la tabella richiesta (pag. 42/59); in merito alle modalità gestionali e ai codici EER indicati, <u>si richiama quanto esposto in premessa al presente parere nelle osservazioni di cui ai punti 1 e 2.</u></p> <p>Si evidenzia, inoltre, che fermo restando che la gestione dei rifiuti in deposito temporaneo non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente, ai fini del controllo di un impianto di trattamento rifiuti si ritiene necessario, come già richiesto, che <u>anche le aree di deposito temporaneo vengano individuate nel PMC, per i rifiuti ordinariamente prodotti e gestiti</u> e che sia definito il criterio "temporale" o "quantitativo" adottato per il conferimento degli stessi presso gli impianti di destino. Si chiede di integrare.</p>		<p>Si rimanda a quanto indicato al punto 1 e 2.</p> <p>I rifiuti ordinariamente prodotti e gestiti mediante deposito temporaneo sono:</p> <ul style="list-style-type: none">-EER 150102 Imballaggi in plastica-EER 150110 Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose-EER 200101 Carta e cartone-EER 170405 Ferro ed acciaio-EER 150203 Materiali filtranti <p>Per i rifiuti gestiti in regime di deposito temporaneo non è definibile a priori il criterio temporale o quantitativo utilizzato come innanzi spiegato</p>																		
<p>E' stato inserito il riferimento alla rendicontazione annuale, ma si chiede di integrare la tabella 19 <i>Controlli rifiuti in uscita</i>, con la colonna "Quantità prodotta".</p> <p>Si chiede inoltre di indicare le tipologie di analisi e la relativa frequenza effettuate sui rifiuti in uscita, secondo il seguente schema da inserire nel PMC:</p> <p>Tabella XX - Classificazione e ammissibilità presso gli impianti di destino dei rifiuti prodotti</p>		<p>La tabella 20 è stata aggiornata inserendo la colonna Quantità rifiuto prodotta.</p> <p>E' stata inoltre inserita la tabella Classificazione e ammissibilità presso gli impianti di destino dei rifiuti prodotti:</p> <table><tr><td>Tipologia di intervento</td><td>Parametri</td><td>Frequenza</td><td>Modalità di registrazione</td></tr><tr><td>Caratterizzazione e classificazione ai sensi del MITE n. 47/2021</td><td>I parametri da ricercarsi devono essere correlati al processo produttivo che genera il rifiuto e alle sostanze pericolose utilizzate. Il verbale di campionamento deve essere sempre allegato al certificato, insieme a tutta la documentazione tecnica utilizzata ai fini della classificazione</td><td>Annuale e ad ogni modifica del ciclo produttivo o delle sostanze utilizzate che potrebbero influire sulla pericolosità del rifiuto prodotto</td><td>Cartacea/elettronica</td></tr><tr><td>Analisi chimica per</td><td>Dlgs 36/03, così come</td><td>Annuale e ad ogni</td><td>Cartacea/elettronica</td></tr></table>							Tipologia di intervento	Parametri	Frequenza	Modalità di registrazione	Caratterizzazione e classificazione ai sensi del MITE n. 47/2021	I parametri da ricercarsi devono essere correlati al processo produttivo che genera il rifiuto e alle sostanze pericolose utilizzate. Il verbale di campionamento deve essere sempre allegato al certificato, insieme a tutta la documentazione tecnica utilizzata ai fini della classificazione	Annuale e ad ogni modifica del ciclo produttivo o delle sostanze utilizzate che potrebbero influire sulla pericolosità del rifiuto prodotto	Cartacea/elettronica	Analisi chimica per	Dlgs 36/03, così come	Annuale e ad ogni	Cartacea/elettronica
Tipologia di intervento	Parametri	Frequenza	Modalità di registrazione																	
Caratterizzazione e classificazione ai sensi del MITE n. 47/2021	I parametri da ricercarsi devono essere correlati al processo produttivo che genera il rifiuto e alle sostanze pericolose utilizzate. Il verbale di campionamento deve essere sempre allegato al certificato, insieme a tutta la documentazione tecnica utilizzata ai fini della classificazione	Annuale e ad ogni modifica del ciclo produttivo o delle sostanze utilizzate che potrebbero influire sulla pericolosità del rifiuto prodotto	Cartacea/elettronica																	
Analisi chimica per	Dlgs 36/03, così come	Annuale e ad ogni	Cartacea/elettronica																	

PARERE ARPA PUGLIA DAP LECCE PROT. 0084077 del 13/12/2022

RISCONTRO DITTA ECOLIO2 SRL

Tipologia di intervento	Parametri	Frequenza	Modalità di registrazione
Caratterizzazione e classificazione ai sensi del Decreto MITE n. 47 del 09/08/2021	I parametri da ricercarsi devono essere correlati al processo produttivo che genera il rifiuto e alle sostanze pericolose utilizzate. Il verbale di campionamento deve essere sempre allegato al certificato, insieme a tutta la documentazione tecnica utilizzata ai fini della classificazione	Annuale e ad ogni modifica del ciclo produttivo o delle sostanze utilizzate che potrebbero influire sulla pericolosità del rifiuto prodotto	
Analisi chimica per verifica conformità impianti di destino	D.Lgs. 36/03, così come modificato dal D.Lgs.121/2020, DM 5/2/98 o comunque quelli richiesti dall'imp. di smaltimento	Almeno annuale o con la frequenza richiesta dal destinatario	

Si ribadisce la richiesta di indicare nel PMC che i verbali di campionamento, rapporti di prova ai sensi del Reg. 440/2008, certificati, relazioni e schede tecniche e di sicurezza inerenti alla caratterizzazione e classificazione rifiuti dovranno essere conservati per 3 anni assieme ai registri di carico e scarico ed ai formulari.

verifica conformità impianto di destino	modificato dal DLgs 121/2020, DM 5/2/98 o comunque quelli richiesti dall'impianto	modifica del ciclo produttivo o delle sostanze utilizzate che potrebbero influire sulla pericolosità del rifiuto prodotto	
---	---	---	--

E' stato indicato quanto richiesto relativamente alla conservazione documentale: "I verbali di campionamento, rapporti di prova ai sensi del Reg 440/2008, certificati, relazioni e schede tecniche e di sicurezza inerenti alla caratterizzazione e classificazione rifiuti dovranno essere conservati per tre anni assieme ai registri di carico e scarico ed ai formulari."

PARERE ARPA PUGLIA DAP LECCE PROT. 0084077 del 13/12/2022

Ritenendo i contenuti dei par. 12.3 e 12.5 inadeguati e non esaustivi rispetto a quanto richiesto, in quanto la richiesta è riferita alle aree di stoccaggio e deposito dei rifiuti, si ribadisce la richiesta che nel PMC dovranno essere stabilite le modalità e le tempistiche per l'effettuazione di controlli del Gestore su dette aree, con frequenza *almeno trimestrale*. I controlli dovranno includere la verifica della presenza della cartellonistica, etichettature e dei presidi di sicurezza e antincendio, nonché dell'idoneità strutturale e impiantistica delle aree adibite a deposito. I verbali/schede di ispezione dovranno essere conservati per tre anni e gli esiti delle ispezioni dovranno essere descritti nel rapporto annuale. Si prescrive l'utilizzo dei seguenti schemi:

Tabella xx – Ispezioni su aree di Stoccaggio rifiuti (R13, D13, D15) e Depositi temporanei

Identificativo Stoccaggio/Deposito temporaneo	Modalità di controllo stato Stoccaggio/Deposito temporaneo	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
Aree di stoccaggio (per rifiuti allo stato solido)	Controllo visivo su idoneità modalità stoccaggio	<i>almeno trimestrale</i>	
Aree di stoccaggio rifiuti allo stato liquido in contenitori stagni con bacino di contenimento	Controllo visivo su idoneità modalità stoccaggio. Controllo visivo stato dei contenitori dei rifiuti e del bacino di contenimento	<i>almeno trimestrale</i>	

Tabella xx – Controllo della giacenza delle aree di Stoccaggio rifiuti (R13, D13, D15) e Depositi temporanei

Sigla identificativa	Modalità di stoccaggio	Data del controllo	Codici EER presenti	Quantità presente [m ³]	Quantità presente [t]

In particolare, si ribadisce che il Gestore dovrà implementare una procedura di ispezione di dette aree (richiamandola o inserendola nel PMC), verificando:

- la rispondenza strutturale ed impiantistica rispetto alle prescrizioni AIA ed il loro stato di manutenzione;
- la rispondenza alle corrette modalità gestionali prescritte in AIA (ad es. volumi massimi; separazione fisica delle aree di conferimento, messa in riserva e deposito preliminare, etc.).

Per quanto riguarda la protezione contro il rischio incendio, oltre alla necessità di riferimento alle "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", prot. 1121 del 21/01/2019, richiamate nel precedente parere, si evidenzia l'intervenuta approvazione ed entrata in vigore del D.M. Interno del 26/07/2022 in materia di prevenzione incendi per gli impianti di stoccaggio rifiuti, al cui testo si rimanda per gli eventuali adempimenti/adeguamenti per l'impianto in esame, da inserire in apposito paragrafo del PMC.

RISCONTRO DITTA ECOLIO2 SRL

Al paragrafo 12.5 sono state inserite le tabelle richieste e definite le modalità di verifica delle aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso ed uscita e dei rifiuti in deposito temporaneo.

Relativamente alla Circolare n.1121 del Ministero Ambiente del 21 gennaio 2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" in data 16/03/2022 il gestore ha inviato alla prefettura il modulo di

PARERE ARPA PUGLIA DAP LECCE PROT. 0084077 del 13/12/2022	RISCONTRO DITTA ECOLIO2 SRL
	<p>dichiarazione ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle informazioni relative all'impianto, ai sensi dell'art. 26, c. 4 del decreto-legge 4 ottobre 2018.</p> <p>Relativamente ai DM 26/07/2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti" ai sensi dell'art 5 comma 2 lettera a) Fatta salva la possibilita' di applicare le disposizioni contenute nell'allegato 1 per l'intera attivita', il presente decreto non comporta adeguamenti per le attivita' che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadono in uno dei seguenti casi:</p> <p>a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorita', cosi' come previsto dall'art. 38, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;</p> <p>Essendo la Ecolio2 dotata di CPI il decreto non comporta adeguamenti.</p>
<p>Par. 12.1 e 12.2 Miscelazione – si chiede di inserire nel PMC esplicito richiamo alle procedure di cui all'elaborato di riferimento ELDES_4 cap. 5 par. 5.1.</p>	<p>Al paragrafo 12.2 del PMeC è già presente la procedura di cui al cap 5 par 5.1 del Protocollo di miscelazione. E' stato inserito il seguente periodo: <i>"Si richiama quanto indicato al cap 5 par 5.1 del Protocollo di miscelazione"</i></p>

PARERE ARPA PUGLIA AGENTI FISICI PROT. 0075140 del 03/11/2022	RISCONTRO DITTA ECOLIO2 SRL
<p>N 1. ELDES_16_IND SITO I ZONIZ ACUSTICA E PRG VIGENTE REV00;</p> <p>Dall'esame del documento N 1., si prende atto delle considerazioni tecniche circa la zonizzazione acustica dell'intera installazione, che ricadrebbe interamente in Classe V – Aree prevalentemente industriali, per la quale i valori limite di emissione sono 65 dB (A) nel periodo diurno (06.00 – 22.00) e 55 dB (A) nel periodo notturno (22.00 – 06.00), mentre i valori limite di immissione, sono 70 dB (A) nel periodo diurno e 60 dB (A) nel periodo notturno. Tuttavia, l'area in Classe V risulta adiacente a quella in Classe II, e pertanto, condizione non conforme a quanto stabilito dall'Allegato Tecnico § 2 della L. R. n°3/2002³, che nella definizione delle zone acusticamente omogenee, non devono risultare contigue aree caratterizzate da limiti massimi per il livello equivalente di pressione sonora ponderato in scala "A" che differiscano di più di 5 dB. Inoltre, l'art. 2 comma 2 della Legge Quadro n°447/1995 e s.m.i., stabilisce che <i>"nelle zone già urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente. In tali casi si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a), con modalità tali che le misure contenute nei piani di risanamento adottati ai sensi dell'articolo 7 assicurino comunque la prosecuzione delle attività esistenti, laddove compatibili con la destinazione d'uso della zona stessa"</i>.</p> <p>1. In attesa del piano di risanamento di cui all'art. 7 della Legge Quadro n. 447/1995 e s.m.i.² in capo all'Amministrazione Comunale, il gestore è tenuto a rispettare il solo Valore Limite di Emissione come definito nell'art. 2 della predetta Legge Quadro. Tale condizione deve essere specificata nel piano di monitoraggio e controllo, con l'indicazione dei punti di monitoraggio in forma georeferenziata, i parametri acustici da misurare: LAeq, LAF, LAFmax, LAFmin,, LAImin, LASmin, con analisi spettrale in 1/3 d'ottava secondo le tecniche di misura riportate nel D.M. 16/03/98, al fine di valutare il parametro richiesto LAeq,TR mediante tecnica di integrazione continua o campionamento da confrontare con il limite assoluto di emissione. La durata delle misurazioni, deve essere in funzione della tipologia delle sorgenti in esame, e deve essere adeguata a valutare gli indicatori acustici individuati, compresi i parametri meteorologici, nelle condizioni di normale esercizio e durante i periodi maggiormente critici per i ricettori presenti. Si concorda con la frequenza di monitoraggio riportata nel documento N 2.</p>	
<p>N 2. ELDES_12_PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO_rev 03;</p>	

PARERE ARPA PUGLIA AGENTI FISICI PROT. 0075140 del 03/11/2022	RISCONTRO DITTA ECOLIO2 SRL
<p>Nel documento N. 2 relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo, è stato considerato come unico parametro da monitorare il Leq(A), insufficiente rispetto a quelli definiti nell'Allegato B del D.M.A. 16/03/1998, considerato che si devono acquisire tutti gli altri parametri per la valutazione delle componenti tonali e impulsive.</p>	<p>Nel PMeC è stato specificato che: I punti di monitoraggio dovranno essere riportati nella relazione tecnica in forma georeferenziata ed i parametri acustici da misurare e riportare dovranno essere: LAeq, LAF, LAFmax, LAFmin, LAlmin, LASmin con analisi spettrale in 1/3 d'ottava secondo le tecniche di misura riportate nel DM 16/03/98 al fine di valutare il parametro LAeq, TR mediante tecnica di integrazione continua o campionamento da confrontare con il limite assoluto di emissione. La durata delle misurazioni sarà al più di un'ora per quelle influenzabili dalla presenza dei mezzi in movimento e deve essere adeguata a valutare gli indicatori acustici individuati compresi i parametri meteorologici nelle condizioni di normale esercizio e durante i periodi maggiormente critici per i ricettori sensibili.</p>
<p>N 3. ELDES_11_RELAZIONE C_BAT_rev03_2022.</p>	
<p>Dall'esame del documento N 3, si rileva che il gestore ha dichiarato la conformità dell'impianto alle indicazioni delle BAT 17 e 18 riportate nella Decisione Di Esecuzione (Ue) 2018/1147 Della Commissione del 10 agosto 2018⁴. considerato che il gestore afferma che è prevista l'attuazione di un sistema di gestione ambientale volto a controllare e monitorare le emissioni di rumore prodotti dalle sezioni impiantistiche, in conformità alle BAT 17 e 18, si raccomanda di riportare su un apposito registro tutte le ispezioni e manutenzioni svolte sulle apparecchiature al fine di verificarne l'integrità e la corretta funzionalità, con specifico riferimento alle emissioni di rumore e vibrazioni.</p>	<p>Le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei macchinari al fine di verificarne l'integrità e la corretta funzionalità, vengono annotate su appositi registri</p>

PARERE ARPA PUGLIA CRA PROT. 0078273 del 16/11/2022	RISCONTRO DITTA ECOLIO2 SRL
<p>Relazione Eldes 12 -PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO – rev.03_2022 del 10/2022.</p> <p>Con le note prot. 37947 del 17/05/2019, 65119 del 16/09/2019 e 88600 del 10/12/2019, lo scrivente servizio ha fornito riscontro alla valutazione dell'impatto olfattivo effettuata dal Gestore dell'impianto in oggetto. Nei citati pareri erano state evidenziate delle criticità relative alla definizione dello scenario emissivo e in particolare alla mancata caratterizzazione di tutte le sorgenti odorigene emmissive esistenti (vasche di ossidazione, di denitrificazione e nitrificazione, etc.). Tale studio sarebbe stato necessario per la definizione della significatività delle stesse e dunque per stabilire l'opportunità di procedere al confinamento di ulteriori sezioni per evitare criticità odorigene.</p> <p>a. Permangono, dunque, le perplessità già evidenziate sulla presenza di ulteriori sorgenti odorigene diffuse.</p> <p>Nel documento Eldes 12 il Gestore indica lo studio modellistico quale riferimento per la definizione dei limiti emissivi alle sorgenti odorigene. Lo studio però non è mai stato integrato, né modificato con quanto evidenziato dal CRA, pertanto non può essere considerato utile a tal fine.</p> <p>Di seguito si riportano dunque le considerazioni effettuate sulla base del documento relativo alle BAT di settore: DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>	
<p><u>Sorgenti di emissioni convogliate</u></p> <p>Per la sorgente convogliata associata al trattamento termico e denominata Et, il Gestore riporta la seguente tabella:</p>	<p>Si evidenzia che diversamente da quanto indicato da Arpa Puglia CRA, nel parere prot. 88600 del 10/12/2019 l'Agenzia aveva evidenziato che la Scrivente aveva fornito riscontro completo alle richieste avanzate dall'Ente e di conseguenza gli elaborati sono stati aggiornati in base ai risultati dello studio modellistico:</p> <p><u>Scenario emissivo</u></p> <p>Il proponente ha integrato la documentazione con i risultati delle misurazioni effettuate in campo sulle sorgenti odorigene areali passive presenti in impianto.</p> <p>In particolare sono state effettuate n.6 determinazioni di concentrazione di odore sui campioni prelevati il 23/09/2019 in corrispondenza del sedimentatore secondario (MOD. A), sedimentatore secondario (MOD.B), vasca di ossidazione (MOD.A), vasca di ossidazione (MOD.B), vasca di denitrificazione (MOD.B) e cassone di stoccaggio fanghi.</p> <p>Si evidenzia che i risultati delle determinazioni ofattometriche per <u>tutte le sorgenti diffuse</u> monitorate presentano valori di concentrazione di odore maggiori di 80 uoE/m^3, pertanto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g), della L.R. 32/2018 esse sono da definirsi <u>sorgenti odorigene significative</u>.</p> <p>Le sorgenti di cui sopra sono state inserite come dati in input al modello.</p> <p><u>Considerazioni modellistiche</u></p> <p>Relativamente alla presentazione dei risultati, in ottemperanza all'Allegato tecnico della L.R. n.32/2018, il proponente ha fornito, per entrambi gli scenari emissivi trattati, le mappe relative al 98° percentile di picco di odore e la tabella con le concentrazioni osservate presso i recettori. Il proponente ha altresì mostrato l'analisi dei <i>worst cases</i>.</p> <p>I risultati presentati relativi allo scenario finale individuato non mostrano criticità presso i recettori, sebbene si osservino concentrazioni di odore prossime al limite di accettabilità presso il recettore R8.</p> <p>Come già evidenziato nel precedente riscontro, Arpa erroneamente fa riferimento alla BAT 34 che è relativa agli impianti di trattamento biologico dei rifiuti (che prevede un limite di 1000 uo/m^3), mentre per</p>

PARERE ARPA PUGLIA CRA PROT. 0078273 del 16/11/2022
RISCONTRO DITTA ECOLIO2 SRL

Sigla	Tipologia determinazione	Parametro	u.m.	Metodica campionamento	Metodica analitica	Riferimento	Limiti emissione	Frequenza autocontrollo	Report Gestore
Et	Emissioni Convogliata	H ₂ S	mg/Nm ³	UNI 11574:2015	UNI 11574:2015	DDP 435/2017	1*	Semestrale	Annuale
		NH ₃	mg/Nm ³	CTM/027	CTM/027	DDP 435/2017	2*		
		HCl	mg/Nm ³	UNI 11574:2015	UNI 11574:2015	C-BAT53	5		
		Sostanze organiche volatili TVOC(come COT)	mg/Nm ³	UNI EN 12619:2013	UNI EN 12619:2013	C-BAT53*	45**		
		Concentrazioni e di odore	UO ₂ /m ³	UNI EN 13725:2004	UNI EN 13725:2004	Modello olfattivo	7500		

* Il valore si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%, come nel caso dell'installazione esistente.

Tabella 12 – Monitoraggio Et

- b. Si propone ad A. C. di modificare i limiti emissivi e le metodiche di campionamento come riportato nella tabella seguente:

SIGLA punto di emissione	Origine emissione	Altezza punto di emissione	Quota del punto/i di prelievo	Portata aeriforme [Nm ³ /h]	Parametro	VL	Metodo di misura	Sistema di abbattimento	Frequenza di monitoraggio
ECt	Emissione Convogliata	A cura del Gestore	A cura del Gestore	A cura del Gestore	H ₂ S	1 mg/Nm ³	UNI 11574:2015	A cura del Gestore	semestrale
					NH ₃	2 mg/Nm ³	CTM/027		
					HCl	2 mg/Nm ³	EN 1911		
					TVOC (come COT)	20	UNI CEN/TS 12619		
					Concentrazione di odore	2000 ou ₂ /m ³	UNI EN 13725		

Relativamente alle nuove sorgenti convogliate associate alle sezioni di sedimentazione e di trattamento fanghi, il Gestore riporta la seguente tabella:

l'impianto in questione bisogna riferirsi alle BAT della sezione 5 (Bat per rifiuti liquidi a base acquosa) per cui i parametri da monitorare sono solo HCl e TVOC.

Il parametro odori viene monitorato per tale impianto solo e soltanto mediante la LR 32/2018 e pertanto i limiti vanno solo ad essa riferita, attraverso il calcolo modellistico effettuato.

Non è consentito il cherry-picking, ovvero selezionare limiti emissivi introdotti per BAT diverse da quelle cui l'impianto è soggetto.

A livello di prescrizioni generali (valide per tutte le tipologie di impianto, anche quelli di trattamento rifiuti liquidi) vale la BAT 10 (BAT trasversali) secondo cui in caso di molestia probabile o comprovata gli odori vanno monitorati, ma non viene associato alcun limite atteso che i diversi comparti hanno diversi limiti (alcuni 1000 ed alcuni 2000) ed alcuni, come nel caso de quo, non ne hanno.

Nel caso in esame, valendo la LR 32/2018 non possono essere considerati limiti diversi da quelli forniti dal modello.

PARERE ARPA PUGLIA CRA PROT. 0078273 del 16/11/2022
RISCONTRO DITTA ECOLIO2 SRL

Sigla	Tipologia determinazione	Parametri	u.m.	Metodica campionamento	Metodica analitica	Riferimento	Limiti emissione	Frequenza autocontrollo	Report Gestore
EF _A Sedim. MOD.A	Emissione Convogliata	H ₂ S	mg/Nm ³	UNI 11574:2015	UNI 11574:2015	D.Lgs. 152/2006 All. I p. V Tab C	5	Semestrale	Annuale
EF _B Sedim. MOD.B		NH ₃	mg/Nm ³	CTM/027	CTM/027	D.Lgs. 152/2006 All. I p. V Tab C	250		
EF _D Sez fanghi		Concentrazioni di odore	UOE/m ³	UNI EN 13725:2004	UNI EN 13725:2004	Modello olfattivo	2000		

- c. Si propone ad AC di modificare i limiti emissivi e le metodiche di campionamento, come riportato in tabella seguente, in linea con quanto stabilito dalla BAT 34:

SIGLA punto di emissione	Origine emissione	Altezza punto di emissione	Quota del punto/i di prelievo	Portata aeriforme [Nm ³ /h]	Parametro	VL	Metodo di misura	Sistema di abbattimento	Frequenza di monitoraggio
EFA Sedim. MOD. A.	Emissione Convogliata	A cura del Gestore	A cura del Gestore	A cura del Gestore	H ₂ S	1 mg/Nm ³	UNI 11574:2015	A cura del Gestore	semestrale
EFB Sedim. MOD. B					NH ₃	5 mg/Nm ³	CTM/027		
EFD Sez. Fanghi					Concentrazione di odore	1000 oug/m ³	UNI EN 13725		

Sorgenti di emissione fuggitiva

Per quanto riguarda le sorgenti fuggitive associate agli sfiati dei n.20 serbatoi di stoccaggio chiusi e corredati di filtri a carboni attivi, il Gestore indica la volontà di effettuare un monitoraggio semestrale di concentrazione di odore con prelievi effettuati in aria ambiente mediante un campionatore a depressione costituito da una pompa per prelievo, indicando quale limite emissivo una concentrazione di odore pari a 1000 OU/Nm³.

- f. Relativamente al monitoraggio degli odori in aria ambiente, si ribadisce quanto già indicato alle lettere d ed e.

PARERE ARPA PUGLIA CRA PROT. 0078273 del 16/11/2022	RISCONTRO DITTA ECOLIO2 SRL
<p>Relazione di adeguamento alle BAT</p> <p>Con precedente parere lo scrivente aveva richiesto adeguamento alla BAT 12 che prevede la redazione di uno specifico documento per la gestione degli odori, che consiste nella predisposizione, l'attuazione e il riesame regolare di un piano di gestione degli odori ai fini della prevenzione o riduzione delle emissioni odorigene. Tale piano deve includere: a) un protocollo contenente azioni e scadenze, b) un protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito nella BAT 10, c) un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze, d) un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a identificarne la/e fonte/i, caratterizzare i loro contributi e attuare misure di prevenzione e/o riduzione.</p> <p>In riscontro a tale richiesta il Gestore ha inserito all'interno del PMC il paragrafo 12.6.1 dal titolo "Piano di gestione degli odori". Si chiede di modificare il piano di Gestione degli odori, alla luce di quanto indicato alle lettere a. – f.</p>	<p>Per quanto attiene alle prescrizioni sul monitoraggio in continuo degli odori, nel PMeC è stato presentato il Piano di Gestione degli odori sulla base delle risultanze fornite dal modello come innanzi specificato</p>